



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

PRESENTAZIONE ATTO DI APPELLO, COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E RAPPRESENTANZA TRIBUTARIA NEL GIUDIZIO AVVERSO SENTENZE SU RICORSI PRESENTATI DA LOMBARDIA NUOTO E A.S.D. NUOTATORI MILANESI AVVERSO AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI 2011. AFFIDAMENTO INCARICO DOTT. ROBERTO VISCUSI - COD. CIG. Z282485DF5	<i>Nr. Progr.</i>	105
	<i>Data</i>	21/08/2018
	<i>Seduta NR.</i>	32

L'anno DUEMILADICIOTTO questo giorno VENTUNO del mese di AGOSTO alle ore 17:30 convocata con le prescritte modalità, NELLA SOLITA SALA DELLE ADUNANZE si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
BIONDI SUSANNA	PRESIDENTE	S
COVA ILARIA	VICE SINDACO	S
RIGIROLI GIOVANNI	ASSESSORE	S
MILAN ANDREA	ASSESSORE	N
ZANZOTTERA MAURO	ASSESSORE	S
CARNEVALI STEFANO	ASSESSORE	N
<i>TOTALE Presenti: 4</i>		<i>TOTALE Assenti: 2</i>

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, il Dott. GIACINTO SARNELLI.

In qualità di SINDACO, il Sig. BIONDI SUSANNA assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

**PRESENTAZIONE ATTO DI APPELLO, COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E
RAPPRESENTANZA TRIBUTARIA NEL GIUDIZIO AVVERSO SENTENZE SU
RICORSI PRESENTATI DA LOMBARDIA NUOTO E A.S.D. NUOTATORI
MILANESI AVVERSO AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI 2011. AFFIDAMENTO
INCARICO DOTT. ROBERTO VISCUSI - COD. CIG. Z282485DF5**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 10.04.2000 è stata stipulata una convenzione tra il Comune di Busto Garolfo e l'ATI tra Lombardia Nuoto e Associazione Sportiva Dilettantistica Nuotatori Milanesi per l'affidamento in concessione del completamento e della gestione dell'impianto natatorio coperto e dell'impianto natatorio scoperto.
- in data 27.04.2005 è stato ceduto il diritto di superficie e uso per entrambi gli impianti, rispettivamente nella misura del 90% a Lombardia Nuoto e nella misura del 10% all' Associazione Sportiva Dilettantistica Nuotatori Milanesi.

Viste le seguenti sentenze sfavorevoli a questo Comune:

- n. 963/2/2018 – CTP Milano emessa a seguito di Ricorso tributario presentato dall' "Associazione Sportiva Dilettantistica Nuotatori Milanesi – ASD" (C.F. 10719390154) – per ICI Anno 2011;
- n. n. 964/2/2018 – CTP Milano – su Ricorso tributario presentato dall' "Lombardia Nuoto SSD" (C.F. 02422390969) – per ICI Anno 2011;

Vista l'allegata relazione redatta dal Responsabile dell'Area Attività finanziarie in data 20/08/2018, dalla quale si evince che essendo le due Società titolari di diritto d'uso dell'impianto e pertanto soggetti passivi d'imposta, e svolgendo inoltre attività "no profit" non in modo esclusivo, l'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 2011 era dovuta;

Ritenuto, pertanto, di procedere con la presentazione di Atti di appello avverso le due sentenze sopra richiamate, autorizzando il Sindaco a stare in giudizio davanti alla Commissione Tributaria, di cui al Decreto Legislativo 546/92 e s.m.i., in rappresentanza di questo Comune;

Visto a tal fine l'allegato schema di disciplinare di incarico, trasmesso dal Dott. Roberto Viscusi in data 30/07/2018, prot. n. 16807, già in precedenza incaricato per la presentazione di ricorsi relativi al mancato pagamento dell'IMU 2012 da parte delle medesime Società, comportante la spesa di € 4.567,68 , comprensivo di diritti previdenziali 4% oltre IVA al 22% ritenuto congruo, in relazione all'oggetto dell'incarico ed ai prezzi di mercato;

Visto il curriculum vitae del Dott. Roberto Viscusi, pervenuto in data 14/09/2017 prot. 18610;

Ritenuto pertanto di affidare l'incarico al Dott. Roberto Viscusi con studio a Milano, via Pietro Moscati, per la presentazione di atti di appello avverso le due sentenze in premessa citate, in rappresentanza di questo Comune davanti alle Commissioni Tributarie;

Visto l'art. 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000, ed in particolare l'articolo 48 del predetto T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. n. 267/2000, che delinea le competenze della Giunta Comunale;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Area Risorse strumentali tecnico espresso in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione;

Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Area attività finanziarie in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.28 in data 06.03. 2018 ad oggetto: "Approvazione PEG 2018";

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 27.02.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 e suoi allegati;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

D E L I B E R A

1. Di procedere con la presentazione di atti di appello avverso le sentenze in premessa citate presentate dalle Società Lombardia Nuoto e Associazione Sportiva Dilettantistica Nuotatori Milanesi, per il mancato pagamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili relativa all'anno 2011, inerente il fabbricato adibito a Piscina Comunale;
2. Di individuare per la presentazione degli atti di cui al sub. 1), la costituzione in giudizio e la rappresentanza tributaria del Comune, il Dott. Roberto Viscusi, con studio in via Pietro Moscati, Milano, alle condizioni di cui al disciplinare di incarico pervenuto in data 30/07/2018 al n. 16807, allegato alla presente;
3. Di dare atto che con successivo atto di determinazione si provvederà ad assumere l'impegno di spesa di €. 4.567,68 comprensivo dei diritti previdenziali del 4% ed Iva al 22%, da imputare al cap. 1235/145 c.p.c. U.1.03.02.11.006 Missione 01 Programma 11 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza;
4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è l'arch. Andrea Fogagnolo.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;

Visto il 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Allegato: schema di disciplinare di incarico

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 105 DEL 21/08/2018

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SUSANNA BIONDI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIACINTO SARNELLI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **105** del **21/08/2018**

OGGETTO

PRESENTAZIONE ATTO DI APPELLO, COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E RAPPRESENTANZA TRIBUTARIA NEL GIUDIZIO AVVERSO SENTENZE SU RICORSI PRESENTATI DA LOMBARDIA NUOTO E A.S.D. NUOTATORI MILANESI AVVERSO AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI 2011. AFFIDAMENTO INCARICO DOTT. ROBERTO VISCUSI - COD. CIG. Z282485DF5

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 20/08/2018

IL RESPONSABILE DI AREA
ANDREA FOGAGNOLO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 20/08/2018

OSTITUTO RESPONSABILE SERVIZI FINANZIALI
Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI

Disciplinare d'incarico per la presentazione di atto di appello, costituzione in giudizio e rappresentanza tributaria del Comune di Busto Garolfo nel giudizio tributario avverso:

- Sentenza n. 963/2/2018 – CTP Milano – su Ricorso tributario presentato dall' "Associazione Sportiva Dilettantistica Nuotatori Milanesi – ASD" (C.F. 10719390154) – per ICI Anno 2011;
- Sentenza n. 964/2/2018 – CTP Milano – su Ricorso tributario presentato dall' "Lombardia Nuoto SSD" (C.F. 02422390969) – per ICI Anno 2011;

fra

il **COMUNE DI BUSTO GAROLFO** (c.f. e P. Iva 00873100150), con sede in Busto Garolfo, Piazza A Diaz 1, qui rappresentato dall' Arch. Andrea Fogagnolo, nella sua qualità di Responsabile dell' Area risorse strumentali,

e

il **DOTTORE COMMERCIALISTA - ROBERTO VISCUSI** (C.F. VSC RRT 64R05 L086 W), iscritto all' Albo professionale presso l' Ordine di Milano, con studio in Milano, via Pietro Moscati n. 4

Premesso

Che le società già sopra identificate avevano presentato ricorso tributario presso la Commissione Tributaria Provinciale di Milano a fronte della richiesta del Comune ai fini ICI – ANNO 2011 e che la Commissione Tributaria Provinciale di Milano – Sez. 2 ha ritenuto di accogliere le istanze dei ricorrenti per motivazioni che si ritengono infondate ed assolutamente non condivisibili;

- che si rende dunque necessaria ed opportuna la presentazione di "ATTO DI APPELLO" avverso le suddette sentenze e dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia;

tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELL' INCARICO

L'incarico viene conferito per la rappresentanza e difesa del Comune di Busto Garolfo nel giudizio descritto in premessa e per l'espletamento di tutte le connesse attività, ivi compresa la redazione e deposito dei due separati atti di appello tributari.

ART. 2 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELL' INCARICO

L'attività di assistenza e rappresentanza giudiziale sarà prestata con carattere professionale e con piena autonomia di giudizio, il difensore svolgerà l'incarico personalmente, avvalendosi della propria organizzazione di studio.

ART. 3 - COMPENSO

Il procuratore si impegna ad applicare e percepire per l'incarico la somma forfettaria di € 1.800,00 oltre diritti previdenziali del 4% ed IVA all'aliquota di legge (22%) per ciascun atto ed in relazione all'assistenza, consulenza e rappresentanza nel contenzioso tributario in oggetto – dunque per complessivi € 4.567,68 (GIA' COMPRENSIVI di previdenza ed IVA).

La prestazione comprende:

- a) fase di studio e introduttiva della controversia;
- b) fase istruttoria che si conclude con l'invio dell'atto alla controparte ed il deposito in segreteria della CTR di Milano dell'atto di appello da parte del Comune di Busto Garolfo;
- c) fase decisionale che prevede la rappresentanza in giudizio dell'Ente e si conclude con la trasmissione al Comune della decisione finale del giudice sulla causa o con la sottoscrizione delle parti dell'atto conciliativo in caso di accordi stragiudiziali.

Il pagamento del compenso avverrà dietro presentazione di apposita fattura fiscalmente regolare:

-) quota del 50% in acconto del compenso pattuito - entro trenta giorni dalla trasmissione al Comune della ricevuta di avvenuto deposito dell'atto di appello presso la CTR di Milano;

-) quota del 50% a saldo del compenso pattuito - entro trenta giorni dalla trasmissione al Comune della copia della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano.

Sono a carico del Comune l'Iva e il contributo previdenziale nella misura di legge.

Le parti convengono che il compenso sopra stabilito remunera tutte le prestazioni svolte dal professionista per il buon adempimento dell'oggetto del presente contratto senza che nulla lo stesso possa pretendere a integrazione per spese o ulteriori compensi se non espressamente previsti in altre parti del presente contratto.

Il professionista dichiara di ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziari previsti dalla legge 13.8.2010 n. 136. Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della predetta legge, e si riserva di comunicare le coordinate bancarie riferite al conto corrente dedicato ed i nominativi di coloro che possono operare sul conto contestualmente al conferimento dell'incarico.

Art. 4 – ATTIVITA' SPECIALISTICHE

Qualora dovessero rendersi necessarie, ai fini dell'attività difensiva, l'acquisizione di prestazioni specialistiche, non riconducibili a quelle tipiche della professione di Dottore Commercialista, il Professionista dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune che provvederà a individuare l'esperto assumendo a suo carico il relativo compenso, sempreché per l'urgenza di provvedere non autorizzi il professionista ad acquisire la relativa consulenza.

L'espletamento delle suddette prestazioni specialistiche sarà subordinato al preventivo assenso dell'Amministrazione committente anche in funzione della necessità di assicurare la dovuta copertura finanziaria.

Art. 5 – OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il Professionista si impegna a relazionare e tenere costantemente informato il Comune di Busto Garolfo circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune medesimo. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione ai pareri forniti. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti o per meglio determinare la linea difensiva e/o orientare al meglio l'azione amministrativa in relazione a questioni attinenti il giudizio, il professionista si impegna ad assicurare la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto al precedente art. 3 per l'incarico principale.

Il professionista incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervento di deposito del provvedimento giurisdizionale assunto ad esito di eventuali fasi cautelari o a conclusione della vertenza. In quella stessa sede, il professionista formulerà proprie valutazioni/considerazioni, sotto il profilo giuridico, in ordine al contenuto del provvedimento ed alle relative motivazioni e prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, fornendo, altresì ed ove necessario, eventuali e direttive per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali ed evitare l'esposizione del Comune a forme di responsabilità ed a pregiudizi economici.

Qualora il professionista incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta dello stesso è liberamente fatta dal professionista medesimo, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute per conto del Comune, secondo quanto già specificato al precedente art. 2), risultando i relativi costi direttamente connessi e funzionali all'espletamento dell'attività difensiva oggetto dell'incarico e nella stessa ricompresi.

Art. 6 – OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, tutti gli atti e documenti utili, nonché le informazioni che possano risultare utili alla migliore difesa e che siano richiesti dal professionista.

Art. 7 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

IL Professionista incaricato dichiara, ed il Comune ne prende atto, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte; dichiara, altresì che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico oggetto del presente atto alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Il professionista nominato si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'eventuale insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità sopra richiamate. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, sarà in facoltà del Comune, al verificarsi della fattispecie, procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. Al professionista incaricato non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto del Comune, da esprimersi nelle forme di legge.

L'incaricato dichiara di essere a conoscenza del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del d.lgs 30/03/2001 n. 165" e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Busto Garolfo approvato con deliberazione di G.C. n. 158

del 23/12/2013, visionabile e scaricabile dal sito istituzionale del Comune, accettando di rispettare per l'esecuzione dell'incarico oggetto del presente atto, gli obblighi e le prescrizioni in essi contenuti.

Ai fini della determinazione della misura del compenso, il professionista incaricato dichiara di non rivestire cariche elettive in Enti locali dell'ambito metropolitano di Milano, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni diverso cambiamento.

Art. 8 – REVOCA/RINUNCIA ALL'INCARICO, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al professionista nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessario fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti al precedente art. 3. Il professionista ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi nei limiti di cui sopra, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune. Ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della legge 13.8.2010 n. 136, costituisce causa di risoluzione del contratto il mancato utilizzo del bonifico bancario e postale, ovvero degli altri mezzi idonei a determinare la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'incarico disciplinato con il presente atto.

Art. 9 – COPERTURA ASSICURATIVA

Il Professionista dà atto di essere assicurato con polizza n. IFL0003051.052279 del 18 gennaio 2018 con scadenza il 31 dicembre 2018 e con massimale di copertura euro 500.000,00, a copertura di ogni rischio inerente alle attività professionali oggetto dell'incarico sottoscritta con la compagnia di assicurazione AIG EUROPE LIMITED.

Art. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Comune informa il professionista, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, il tutto nel rispetto del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, "Codice in materia di protezione de dati personali".

Lo stesso professionista è incaricato dal Comune a trattare i dati personali nei limiti consentiti dal citato D.lgs nr.196/2003 se necessario per lo svolgimento dell'incarico oggetto del presente atto.

Art. 11 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed ai disposti di cui all'art. 2233 c.c. in punto di determinazione dei compensi.

Art.12 – FORO COMPETENTE

Ogni controversia inerente o conseguente al presente atto viene devoluta al Foro di Milano.

Art. 13 – SPESE ED AVVERTENZE FISCALI

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n. 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del professionista incaricato.

L'efficacia del presente atto decorrerà dalla data della sua sottoscrizione da parte del Comune.

Fino a tale data avrà valore di proposta irrevocabile per il professionista che lo sottoscrive per la durata di trenta giorni dalla sua presentazione al Comune, decorsi i quali senza che sia intervenuta l'accettazione comunale, s'intenderà revocata dal proponente.

Dott. Roberto Viscusi.

sottoscrizione apposta alla data riprodotta nel certificato di firma digitale

per il Comune di Busto Garolfo: *Arch. Andrea Fogagnolo*

sottoscrizione apposta alla data riprodotta nel certificato di firma digitale

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare le clausole sub 3,4,5,7 e 8 ed a tal fine le sottoscrivono espressamente.

Redatto in formato elettronico e sottoscritto in forma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2015



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Città Metropolitana di Milano
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Ricorso in appello "Lombardia nuoto SSD a R L" e "Associazione sportiva dilettantistica Nuotatori Milanesi" AVVERSO Sentenza di 1° grado CTP Milano sfavorevole al Comune per avvisi di accertamento IMU - ANNO 2011

In relazione all'oggetto, si specifica quanto segue:

in data 10/04/2000 veniva stipulata un convenzione tra il Comune di Busto Garolfo e l'ATI tra Lombardia Nuoto e Associazione sportiva dilettantistica Nuotatori Bustesi per l'affidamento in concessione del completamento e la gestione dell'impianto natatorio scoperto e la gestione dell'impianto natatorio coperto.

Per entrambi gli impianti, è stato ceduto il diritto di superficie e uso.

La cessione del diritto di superficie relativo all'impianto natatorio scoperto, catastalmente identificato al fg. 13 mapp. 407, avviene in data 27/04/2005.

In tale data, risulta a catasto anche la cessione del diritto d'uso sull'impianto coperto, identificato al fg. 13 mapp. 406.

Tali diritti sono suddivisi pro quota tra Lombardia Nuoto ssd arl e Associazione sportiva dilettantistica Nuotatori Milanesi nelle seguenti percentuali:

- Lombardia Nuoto ssd arl 90%
- Associazione sportiva dilettantistica Nuotatori Milanesi 10%

Si specifica che entrambe le società hanno sempre versato l'ICI, poi IMU solo per l'impianto scoperto.

L'accertamento emesso per l'ANNO 2011 ha riguardato dunque il mancato versamento dell'ICI-IMU 2011 per l'impianto coperto, in quanto titolari di diritto d'uso e pertanto soggetti passivi ai fini del pagamento (analogamente all'impianto scoperto).

In data 28/12/2016 e 23/12/2016 veniva presentato ricorso per ICI 2011 da entrambe le società/associazione che provvedevano direttamente al deposito in Commissione Tributaria e senza attivare la prevista istanza di "Reclamo-Mediazione" tributaria, obbligatoria alla luce degli importi oggetto di accertamento tributario.

Nel ricorso di parte si afferma poi la natura di "*associazioni sportive senza scopo di lucro*", chiedendo conferma dell'esonero dal pagamento di ICI/IMU, in quanto svolgenti **esclusivamente** attività "non commerciali" ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 1 lettera c del D.Lgs. 504/92.

Al fine di poter verificare quanto sostenuto dalla parte l'Ufficio comunale provvedeva, con nota del 24/04/2017 inviata via pec al procuratore delle ricorrenti, a richiedere apposita documentazione riferita all'attività effettivamente svolta e copia delle dichiarazioni dei redditi per la "società" e l'"associazione" in oggetto, pur senza riceverne alcun riscontro.

La norma di esonero invocata dalle parti ricorrenti risulta invero applicabile SOLO in presenza dell'esercizio di "*attività ESCLUSIVAMENTE non commercial*" svolte nel fabbricato in relazione al quale si richiede l'esonero dall'applicazione del tributo comunale e ciò in base al consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione.

Al Comune NON risulta invero che nei fabbricati in oggetto venga svolta in MANIERA ESCLUSIVA solo attività non-lucrativa e pertanto si era richiesta alle parti idonea prova e documentazione di quanto affermato.

Da ultimo si consideri come la Suprema Corte di Cassazione abbia più volte confermato come l'onere della prova per l'esercizio ESCLUSIVO di attività non-commerciali spetti UNICAMENTE in capo al "soggetto passivo" ICI/IMU, laddove al Comune è rimesso l'onere di verifica sulla veridicità e documentazione di quanto invece affermato dalle controparti.

In relazione agli "avvisi di accertamento" emessi per l'anno 2011 il ricorso di parte è stato oggetto di discussione in Commissione Tributaria, laddove il Giudice ha ritenuto di accogliere le istanze di parte ricorrente (sentenze n.963/2/2018 e 964/2/2018) altresì alla luce della mancata costituzione nel giudizio da parte del Comune che non ha presentato le proprie controdeduzioni e motivazioni del proprio operato in materia di accertamento della maggiore imposta richiesta.

Alla luce di quanto sopra evidenziato in materia e con richiamo all'orientamento giurisprudenziale in materia chiaramente espresso dalla Corte di Cassazione, si ritiene di poter far valere le ragioni dell'Ente in sede di appello e ciò in quanto gli enti non commerciali non sono automaticamente esentati dall'ICI/IMU ma, ai sensi dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 504/1992, l'agevolazione può essere riconosciuta quando ricorrono contemporaneamente:

- Requisito di carattere soggettivo: l'immobile è utilizzato da ente non commerciale di cui all'art. 73 comma 1 lettera c del TUIR;
- Requisito di carattere oggettivo: nell'immobile viene esercitata in maniera esclusiva attività di tipo non-commerciale.

E' onere del contribuente dimostrare, attraverso idonea documentazione (dal Comune tempestivamente richiesta e mai riscontrata dalla parte), di svolgere nell'immobile attività con modalità "esclusivamente" non-commerciali.

Sul punto si rileva infine la mancata attivazione della (obbligatoria) fase di "Reclamo-Mediazione" tributaria ed ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 446/97 in materia di "processo tributario", come peraltro chiaramente indicato e riportato nel corpo degli avvisi di accertamento oggetto di impugnazione, con ciò legittimando e motivando altresì la mancata costituzione dell'Ente in sede di giudizio di 1° grado.

Busto Garolfo, 20.08.18

LA RESPONSABILE DELL'AREA ATTIVITA' FINANZIARIE
D.ssa Attilia Castiglioni